PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 6

Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali

Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 1, il comandante del contingente militare in Iraq e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, e' autorizzata la spesa di euro 556.788 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e alla formazione del personale delle Forze armate irachene. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia, della Delegazione diplomatica speciale e del Consolato generale, e' attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 8.472 per l'anno 2004. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, e' autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, e' autorizzata la spesa di euro 83.329 per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania.

Versione in vigore dal 26 giugno 2004, non più in vigore dal 13 agosto 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160
Capo	II — Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-partecipazione-italiana-a-missioni-internazionali/art-6-disposizioni-particolari-per-alcune-missioni-internazionali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it